



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

D.R. n.1758

I L R E T T O R E

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO lo Statuto di questa Università pubblicato nel n. 183 Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10.1996;
- VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 51, comma 6;
- VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 "Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca";
- VISTO il Regolamento per l'attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127;
- VISTO il Regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione alla ricerca;
- VISTA la legge 04/11/2005, n.230 e successive modificazioni;
- VISTA la legge del 15/04/2004, n.106;
- VISTA la legge 04/11/2005, n.230 e successive modificazioni;
- VISTO il D.R.n.770 del 28/01/2009 con il quale è stata bandita, fra l'altro, n.1 procedura selettiva per titoli e colloquio per n. 1 assegno di ricerca –programma 05.02- per il settore scientifico disciplinare BIO/10;
- VISTA la nota del 06/02/2009 con la quale il Direttore del Dipartimento Farmaco-biologico ha comunicato che per mero errore materiale al succitato assegno di ricerca –programma 05.02- è stato indicato il settore scientifico-disciplinare BIO/10 anziché BIO/09;
- RITENUTA la necessità di rettificare il settore scientifico disciplinare dell'assegno di ricerca come richiesto dal Direttore del Dipartimento Farmaco-Biologico;

D e c r e t a

Per i motivi addotti in premessa, fermo restando quanto disposto con il D.R.n.770 del 28/01/2009, la selezione pubblica per titoli e colloquio bandita con lo stesso decreto, per n. 1 assegno di ricerca –programma 05.02- presso il Dipartimento Farmaco-biologico dal titolo: " Identificazione di partners molecolari di membrana nell'organizzazione e funzione di alcune acquaporine" deve intendersi per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 anziché BIO/10.

Bari ,16/02/2009

I L R E T T O R E
(f.to prof. Augusto GARUCCIO)